



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 22-05-21 Numero 6

Oggetto: Approvazione Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari triennio 2021/2023.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 11:10, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Presente in videoconferenza	MARCELLINI GABRIELE	Presente in videoconferenza
DE DOMINICIS RICCARDO	Presente in videoconferenza	SPECA STEFANO	Presente in videoconferenza
D'ALESSIO BARBARA	Presente in videoconferenza	DI CARLO ALBERTO	Presente in videoconferenza
De Gregoris Cinzia	Presente in videoconferenza	MARCOZZI STEFANO	Presente in videoconferenza
DI LORENZO GENNARINO	Presente in videoconferenza	Di Giacomo Piergiuseppe	Presente in videoconferenza
TULINI MARIO	Presente in videoconferenza	Di Giacomo Domenica	Presente in videoconferenza
Cristofari Jacopo	Presente in videoconferenza		
Assegnati 13		Presenti n. 13	
In carica 13		Assenti n. 0	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021-2023.
Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 33-bis, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011, il quale testualmente recita:

Art. 58. *Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".

ATTESO che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008) possono essere:

- ♦ venduti;
- ♦ concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione

di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;

- ♦ affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ♦ conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

TENUTO conto quindi che l'inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, comporta:

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall'adozione del piano in assenza di osservazioni da parte dell'ente competente;*
- b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;*
- c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;*
- d) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c.;*

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n.14 del 30/03/2017 esecutiva a termini di legge, con la quale veniva approvato il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2017/2019;

CONSIDERATO che il competente settore dell'Amministrazione (Ufficio Tecnico) ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, in coerenza con gli obiettivi politico-programmatici espressi dall'Amministrazione Comunale;

VISTO il *"Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" triennio 2021-2023*, aggiornato predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico/Lavori pubblici, allegato alla presente deliberazione, che individua gli immobili da alienare/valorizzare che si compone di n. 9 schede numerate dal n.1 al n.9

VALUTATA, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito della non strumentalità degli stessi all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune;

PRECISATO che eventuali proposte di alienazione non inserite nel Piano in quanto richieste in itinere dovranno essere sottoposte singolarmente all'approvazione del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000 n.267,

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO lo statuto comunale;

CON VOTI: favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di **APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2021/2023*, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale composto da n.9 schede numerate dal n.1 al n.9;

2) di **CONSENTIRE** che l'attuazione del presente Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari possa esplicitare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2021-2023;

4) di **DARE** mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di avviare le attività propedeutiche all'attivazione del punto che precede, dando atto che il perfezionamento della procedura resta subordinato all'intervenuta approvazione del Bilancio di previsione 2021;

5) di **DARE ATTO CHE**:

- la presente deliberazione dovrà essere allegata al bilancio di previsione 2021;
- l'inserimento dei suddetti beni nell'elenco comporta:
 - a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile;
 - c) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
 - d) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in Catasto;
 - e) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c.;

4) di **pubblicare** l'elenco all'Albo Pretorio per 30 giorni con la possibilità di ricorso contro l'iscrizione del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Ente;

5) di **rendere** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. n. 267/00 con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
DI PIETRO CRISTINA

Il Segretario Comunale
Dott. Giampaolo Paolucci